

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Premessa	2
Introduzione.....	3
Finalità.....	4
Campo di applicazione.....	4
Condizioni Generali.....	4
PRINCIPI	5
Etica e Integrità.....	5
Anti-corruzione.....	5
Concorrenza leale.....	5
Privacy.....	5
Segnalazione di sospette irregolarità.....	6
LAVORO	6
Lavoro irregolare e lavoro minorile.....	6
Libertà dei lavoratori – Libertà di associazione – Contrattazione collettiva.....	7
Condizioni lavorative.....	7
Diversità e pari opportunità.....	8
SALUTE, SICUREZZA, QUALITÀ E AMBIENTE	8
Salute e sicurezza sul lavoro.....	8
Qualità.....	9
Ambiente, Rifiuti ed Emissioni.....	9
Uso efficiente e conservazione delle risorse e Protezione del clima.....	9
Sicurezza dei processi.....	10
Gestione delle emergenze e dei rischi.....	10
REQUISITI DI INTEGRITÀ AZIENDALE	10
Divieto di corruzione.....	10
Prevenzione del conflitto di interessi.....	10
Divieto di riciclaggio.....	11
Divieto di concorrenza sleale.....	11
Documentazione.....	11
Formazione del personale di cui usufruisce il fornitore/impresa subfornitrice.....	11
Riservatezza.....	11
Protezione dei dati personali.....	11
Trasparenza delle informazioni.....	12

Clausole risolutive espresse dei contratti.....	12
Monitoraggio delle violazioni del Codice.....	12
DIFFUSIONE E REVISIONE DEL CODICE	12

Premessa

Il presente Codice di Condotta è adottato da Fedegari e da tutte le sue società controllate e collegate (di seguito congiuntamente denominate “Fedegari” o il “Gruppo”) ed è vincolante per ciascuna di esse. Ai fini del presente documento, per “Società del Gruppo” si intendono tutte le entità giuridiche, ovunque situate, controllate direttamente o indirettamente o collegate alla Società Capogruppo.

Il presente Codice stabilisce i principi di integrità professionale, comportamento etico e conformità alle normative di legge e alle disposizioni interne che devono guidare la condotta di tutte le persone che operano per conto o nell’interesse delle Società del Gruppo. Esso rappresenta un impegno condiviso verso pratiche aziendali responsabili e si applica in maniera uniforme a tutte le entità facenti parte del Gruppo.

Introduzione

Nell'ambito della propria operatività, Fedegari si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le convenzioni nazionali e internazionali applicabili, nonché le migliori pratiche, in particolare per quanto riguarda l'etica, la responsabilità sociale, la tutela dell'ambiente, la lotta alla corruzione, il rispetto dei diritti umani e l'applicazione di condizioni contrattuali eque ed economicamente sostenibili, riconoscendo la rilevanza di garantire un ciclo di approvvigionamento trasparente e di regolamentarne gli impatti sociali ed ambientali a tutela dei propri *stakeholder*.

Fedegari si attende che i suoi fornitori applichino lo stesso rispetto per le leggi e per i principi etici e richiede la rigorosa osservanza di questi *standard* da parte di tutti i suoi fornitori, dei loro lavoratori, dei loro impianti di produzione, dei loro subappaltatori e dei loro stessi fornitori.

Fedegari, inoltre, si impegna a selezionare i fornitori e a gestire i rapporti con gli stessi secondo criteri di trasparenza, correttezza e imparzialità, evitando situazioni di conflitto di interessi nel pieno rispetto delle procedure organizzative aziendali.

Quando la legislazione nazionale o altre normative applicabili affrontano la stessa questione del presente Codice di condotta per i fornitori, si applicano gli *standard* più elevati o le disposizioni più restrittive. Quando il presente Codice di condotta per i fornitori è in contraddizione con la legislazione vigente, si applica la legislazione vigente.

Fedegari lavora con fornitori che accettano di rispettare i requisiti del presente Codice di condotta per i fornitori e i principi sanciti dalle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dal *Global Compact* delle Nazioni Unite e dai Principi di Emancipazione Femminile delle Nazioni Unite. I Fornitori rimangono garanti nei confronti di Fedegari per il lavoro svolto dai loro subappaltatori e fornitori e garantiscono il rispetto da parte dei loro subappaltatori e fornitori del presente Codice di condotta per i fornitori e dei relativi obblighi.

In caso di violazione del presente Codice di Condotta dei Fornitori da parte del Fornitore o di uno dei suoi fornitori o subappaltatori, Fedegari si riserva il diritto di rivedere il rapporto d'affari ed eventualmente di risolverlo in conformità alla legge applicabile, anche se non

esiste un contratto scritto che formalizzi tale rapporto, senza pregiudizio per gli altri diritti di Fedegari o per i rimedi che essa potrebbe richiedere.

Finalità

Fedegari, attraverso il presente Codice di Condotta, si propone di coinvolgere i propri fornitori nella costruzione di un ciclo di approvvigionamento sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico. Il suddetto Codice si applica unitamente a tutte le normative vigenti nei Paesi in cui la Società opera e a integrazione di tutti i principi riportati nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/2001 e nelle procedure aziendali vigenti.

Campo di applicazione

Il presente Codice si applica a qualsiasi soggetto, entità, società, *partner* (ivi compresi gli agenti e i distributori) e altro ente fornitore (di seguito "Fornitore") di qualsiasi attività, bene o servizio a favore della Società. Per tale ragione, il Codice si applica senza limitazioni alle forniture relative a tutte le classi merceologiche della Società. Inoltre, ogni fornitore è responsabile di assicurare che i propri dipendenti e qualsiasi parte subfornitrice siano informati riguardo i principi riportati nel Codice e che questi ne rispettino l'applicazione. Qualora vengano sottoscritti nuovi contratti o si proceda ad un aggiornamento di quelli in essere, il Codice dovrà essere condiviso e accettato da tutti i soggetti coinvolti. La Società si riserva la facoltà contrattuale di effettuare presso i propri fornitori, anche con il supporto di Enti terzi, verifiche ispettive finalizzate al monitoraggio sul rispetto dei principi del Codice stesso.

Condizioni Generali

La Società svolge la propria attività di impresa in conformità alle leggi nazionali ed internazionali, ai regolamenti in vigore e nel rispetto dei principi definiti nel Codice Etico. La Società si impegna, pertanto, a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e di conflitto di interesse. La Società richiede che tutti i suoi fornitori (di seguito anche i "Fornitori" o, al singolare, il "Fornitore") e subfornitori, a loro volta, si impegnino a condividere i principi del presente Codice di Condotta, il cui rispetto

costituisce una componente importante della selezione e della valutazione dei fornitori stessi. Inoltre, la Società si aspetta che i propri Fornitori facciano propri i principi di comportamento riportati nel presente Codice di Condotta, applicandoli lungo tutta la loro catena di approvvigionamento.

PRINCIPI

Etica e Integrità

Il Fornitore è tenuto a condurre la propria attività nel rispetto dei principi etici e di integrità della propria attività di impresa generalmente riconosciuti e di avvalersi di sistemi organizzativi coerenti ai principi delineati dal Codice Etico adottato dalla Società, allo scopo di mantenere con la Società relazioni durature, oneste e trasparenti. In questa prospettiva e in ottemperanza al principio etico appena esposto, il Fornitore si impegna ad adempiere alle obbligazioni sorte con Fedegari, con regolarità e alle scadenze pattuite, e si impegna ad adempiere regolarmente alla corresponsione delle ritenute, dei contributi previdenziali e degli altri oneri previsti *ex lege* a favore dei propri dipendenti.

Anti-corrruzione

Il Fornitore è tenuto ad astenersi da ogni forma di corruzione attiva e passiva e/o estorsione e a non promettere, offrire o accettare vantaggi e/o utilità indebiti e/o impropri di qualsiasi natura perseguendo finalità corruttive.

Concorrenza leale

Il Fornitore è tenuto a condurre la propria attività d'impresa rispettando le regole della concorrenza corretta e leale in conformità alla normativa di riferimento.

Privacy

Il Fornitore è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di *data protection*, adottando gli opportuni strumenti di sicurezza atti a preservare la riservatezza delle informazioni di cui è a conoscenza in ragione della propria attività, assicurandosi altresì che tutti i propri dipendenti e collaboratori si conformino a tali indirizzi.

Segnalazione di sospette irregolarità

Il Fornitore si impegna a segnalare in modo tempestivo e senza indugio entro 24 ore da quando ne viene a conoscenza qualsiasi irregolarità, attività, evento, comportamento illecito o potenzialmente illecito di cui venga a conoscenza nel corso del rapporto con Fedegari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: episodi tentati o attuati di corruzione, intimidazione, danneggiamento, furto, favoreggiamento di attività criminali, ecc.). Il fornitore si impegna, pertanto, ad informare senza ritardo le autorità competenti ed a mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi e strumenti idonei ad effettuare tali segnalazioni, prevedendo anche un'adeguata forma di tutela del segnalante da ogni forma di ritorsione. Il canale di segnalazione da utilizzare verso Fedegari è quello previsto per le segnalazioni *Whistleblowing*, attraverso il *link* reperibile sul sito *web* della Società (al seguente indirizzo: <https://fedegari.com/whistleblowing/>).

LAVORO

Lavoro irregolare e lavoro minorile

Il Fornitore è tenuto ad assicurare il massimo rispetto delle persone e a conformarsi alla normativa applicabile in materia di lavoro, astenendosi dal promuovere o svolgere qualsiasi forma di lavoro irregolare, sia esso forzato o minorile, in linea con la Convenzione ILO n°138 sull'età minima e con la Convenzione ILO n° 182 sull'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile.

In particolare, il lavoro dei minori di 16 anni è severamente vietato. Nei Paesi in cui le leggi locali stabiliscono un'età più alta per il lavoro minorile o stabiliscono un'età per il completamento dell'istruzione obbligatoria superiore ai 16 anni, si applica l'età più alta. Qualsiasi lavoro che possa mettere a rischio la salute fisica, mentale o morale dei bambini non deve essere svolto da persone di età inferiore ai 18 anni.

È severamente vietato il ricorso al lavoro forzato, alla schiavitù, alla servitù o al traffico di esseri umani da parte dei Fornitori, così come il trattenimento dei documenti d'identità o dei permessi di lavoro o la richiesta ai lavoratori di depositare una cauzione o l'uso di qualsiasi altra costrizione. Tutti i lavoratori hanno il diritto di accettare o lasciare liberamente il proprio

impiego. I fornitori non possono richiedere ai lavoratori di lavorare per ripagare un debito dovuto a loro o a terzi.

I Fornitori sono tenuti a rispettare tutte le normative vigenti per prevenire il lavoro illegale, clandestino e non dichiarato.

Fedegari si aspetta che i propri Fornitori trattino i loro lavoratori con rispetto e dignità. I Fornitori non possono tollerare o praticare alcuna forma di punizione corporale, molestie fisiche, sessuali, verbali o psicologiche o qualsiasi altro tipo di abuso.

Libertà dei lavoratori – Libertà di associazione – Contrattazione collettiva

Il Fornitore è tenuto a garantire ai propri dipendenti il diritto alla libertà di associazione e l'applicazione della contrattazione collettiva del settore di riferimento, in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti vigenti. Il Fornitore si impegna a non fare ricorso a manodopera forzata, vincolata o costretta in qualunque modo o forma.

Condizioni lavorative

Il Fornitore è tenuto ad assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro rispettose della dignità umana, nel rispetto della normativa di settore vigente inerente a ore lavorate (o orario di lavoro), lavoro straordinario, retribuzione e contributi previdenziali, permessi, ferie e malattia. Il Fornitore si impegna, inoltre, a fornire opportunità di formazione e di istruzione ai propri dipendenti e a garantire un ambiente lavorativo conforme ai requisiti di igiene e sicurezza imposti dalla normativa vigente.

In particolare, il Fornitore deve corrispondere i salari su base regolare e non meno che mensile, deve compensare i lavoratori per le ore di straordinario al tasso legale e soddisfare tutti i requisiti legali relativi ai benefici per i lavoratori. Le detrazioni salariali non devono essere utilizzate come misura disciplinare. Il Fornitore deve garantire che tutti i lavoratori ricevano i benefici previsti dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi aziendali e da altri accordi individuali o collettivi negoziati.

Il Fornitore, inoltre, deve rispettare tutte le leggi e le normative locali applicabili in materia di orario di lavoro, che non deve in ogni caso superare il massimo stabilito da *standard* riconosciuti a livello internazionale, come dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. I nostri fornitori non possono imporre orari di lavoro straordinari eccessivi. Il numero totale di

ore lavorate a settimana, compresi gli straordinari, non può superare i limiti di legge. I lavoratori hanno diritto al numero minimo di giorni di riposo stabilito dalle leggi vigenti e devono avere almeno un giorno di riposo ogni sette giorni.

Diversità e pari opportunità

L'equo trattamento di tutti i dipendenti deve rappresentare uno dei principi fondamentali della politica e delle decisioni aziendali del Fornitore. Il Fornitore è tenuto quindi a promuoverlo, assicurandosi che nel luogo di lavoro non si attui alcuna forma di discriminazione in relazione a sesso, razza, religione, età, disabilità, orientamento sessuale, nazionalità, origine sociale, appartenenza ad un sindacato o qualsiasi altro criterio illegale in base al diritto applicabile, in linea con la Convenzione ILO n° 111 sulla discriminazione. Il Fornitore è tenuto ad assicurarsi che i propri dipendenti non siano soggetti ad alcun tipo di molestie, favorendo un ambiente di lavoro inclusivo improntato all'integrazione ed al sostegno.

SALUTE, SICUREZZA, QUALITÀ E AMBIENTE

Salute e sicurezza sul lavoro

Il Fornitore si impegna a proteggere i dipendenti ed i collaboratori dai rischi sul luogo di lavoro. Il Fornitore è quindi tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori e a mitigare i rischi a cui essi sono esposti sul luogo di lavoro. Il Fornitore, inoltre, è tenuto ad effettuare la formazione e a fornire le informazioni necessarie affinché i dipendenti ed i collaboratori siano consapevoli riguardo i rischi connessi alla loro attività lavorativa. Il Fornitore è inoltre tenuto ad assicurare il rispetto di tutte le norme e di tutti i regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad assicurare controlli appropriati, procedure che garantiscano la sicurezza sul lavoro, manutenzione preventiva e misure tecniche di protezione necessarie per limitare i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

Qualità

Il Fornitore è tenuto a rispettare le norme *standard* ed i requisiti di qualità e di sicurezza richiesti dalla normativa di riferimento applicabile, nonché a rispettare gli *standard* qualitativi pattuiti in sede contrattuale, al fine di fornire prodotti e servizi in grado di soddisfare adeguatamente le richieste e le necessità della Società.

Ambiente, Rifiuti ed Emissioni

Con riferimento alla Politica Aziendale di Fedegari e nel rispetto dei requisiti ambientali richiesti dalla norma ISO 14001, il fornitore è tenuto a condividere e ad attuare le politiche di gestione aziendale che aderiscono ai principi di tutela e salvaguardia dell'ambiente. In sintesi, alcuni dei principali punti:

- adottare programmi di sicurezza per gestire e mantenere tutti i processi di produzione, nel rispetto degli *standard* di sicurezza applicabili;
- valutare, controllare e, ove possibile, minimizzare l'impatto dei processi e dei prodotti sull'ambiente;
- evitare qualsiasi spreco di risorse naturali (acqua, energia e materie prime);
- monitorare e controllare gli impatti prodotti sul territorio e adeguarsi ai requisiti normativi sia per la gestione dei rifiuti, garantendone ove possibile il riciclo, il recupero e/o il riutilizzo o lo smaltimento in siti idonei, sia per i consumi idrici, adottando misure cautelari a favore di una gestione più consapevole.

Uso efficiente e conservazione delle risorse e Protezione del clima

Il Fornitore è tenuto ad utilizzare in modo responsabile ed efficiente tutte le risorse coinvolte nel ciclo produttivo, ad avvalersi di fonti sostenibili di approvvigionamento e, laddove possibile, ad utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili. L'impatto negativo sull'ambiente e sul clima deve essere ridotto o eliminato alla fonte oppure con pratiche quali la modifica dei processi di produzione e di manutenzione, nonché la sostituzione, la conservazione, il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali.

Sicurezza dei processi

I Fornitori sono tenuti ad adottare programmi di sicurezza per garantire e mantenere tutti i processi di produzione nel rispetto degli *standard* di sicurezza applicabili. I fornitori sono tenuti, inoltre, ad occuparsi di questioni relative ai prodotti e al loro potenziale impatto durante tutte le fasi del processo di produzione.

Gestione delle emergenze e dei rischi

Il Fornitore è tenuto a gestire i rischi e le emergenze connesse alla propria attività d'impresa, favorendo l'implementazione di sistemi di individuazione, pratiche di prevenzione e di gestione, procedure di risposta ed adeguata formazione e informazione, al fine di limitare l'esposizione dei propri dipendenti e collaboratori a eventuali rischi.

Requisiti Di Integrità Aziendale

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi contrattuali in vigore e gli *standard* generalmente riconosciuti.

Divieto di corruzione

Il Fornitore deve rispettare tutte le leggi applicabili in materia di punizione della corruzione e deve adottare misure appropriate per prevenire, individuare e sanzionare qualsiasi forma di corruzione o di traffico di influenze, direttamente o indirettamente, nell'ambito delle loro attività.

I regali o gli inviti possono essere considerati espressioni di cortesia, accettabili nell'ambito di buone relazioni commerciali, se sono limitati nella portata e nel valore, se sono offerti in modo aperto e trasparente, se sono consentiti dalla legge applicabile, se sono forniti per riflettere stima o gratitudine e se non sono offerti con l'aspettativa che venga offerto qualcosa in cambio.

Prevenzione del conflitto di interessi

Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutte le leggi applicabili in materia di conflitti di interesse e si impegna a fare il possibile per evitare il verificarsi di situazioni che creino un conflitto di interesse nell'ambito del suo rapporto commerciale con Fedegari

Divieto di riciclaggio

Il riciclaggio di denaro può verificarsi quando viene intrapresa un'azione per occultare l'origine del denaro o dei beni che sono collegati ad attività criminali. Il fornitore si impegna ad adottare tutte le misure appropriate per evitare che le proprie operazioni siano utilizzate come veicolo per il riciclaggio di denaro.

Divieto di concorrenza sleale

Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa sulla concorrenza applicabile. Ciò include il divieto di abuso di posizione dominante, di pratiche concordate o di accordi illeciti tra concorrenti.

Documentazione

Il Fornitore è tenuto a predisporre e tenere aggiornata la documentazione adeguata per dimostrare l'attuazione dei principi e dei valori espressi nel presente Codice di Condotta ed a mettere tale documentazione a disposizione della Società in caso di richiesta.

Formazione del personale di cui usufruisce il fornitore/impresa subfornitrice

Il personale impiegato da parte del fornitore/impresa subfornitrice deve essere adeguatamente formato ed informato in merito ai principi previsti dal presente Codice. È a discrezione del Legale Rappresentante la scelta di effettuare, anche attraverso apposita delega ai tecnici aziendali o ad altro esperto, verifiche sulla formazione del personale del fornitore/impresa subfornitrice.

Riservatezza

Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza dei segreti professionali e delle altre informazioni non pubbliche che riceve nel corso del suo rapporto commerciale con Fedegari.

Protezione dei dati personali

I Fornitori devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Trasparenza delle informazioni

Il Fornitore è tenuto a fornire informazioni chiare e accurate sui metodi e sulle risorse utilizzate, sui siti di produzione e sulle caratteristiche dei prodotti o dei servizi forniti, e ad astenersi dal fare affermazioni fuorvianti.

Clausole risolutive espresse dei contratti

Fedegari si riserva di poter risolvere il contratto con il Fornitore nel caso in cui:

- venga a conoscenza che la controparte risulti destinataria di una comunicazione o informazione interdittiva antimafia;
- riscontri che la controparte non rispetti le norme di qualificazione etica o l'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o eventuali collaboratori;
- riscontri che la controparte non rispetti quanto previsto dal Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e dal Codice Etico, a seguito di una violazione dei principi e precetti individuati nei documenti richiamati dal contratto;
- la controparte non si adoperi a segnalare tempestivamente al Responsabile della Funzione *Whistleblowing* eventuali violazioni dei principi contenuti nei documenti sopracitati;
- la controparte non adempia con regolarità alla corresponsione delle ritenute, dei contributi previdenziali e degli altri oneri previsti *ex lege*.

Monitoraggio delle violazioni del Codice

Con il presente Codice, Fedegari si riserva, previa adeguata programmazione, la possibilità di avviare un processo di verifica della conformità dei Fornitori rispetto al contenuto del presente Codice di Condotta ogni qualvolta lo ritenga opportuno, attraverso la richiesta di documentazione o la realizzazione di visite presso l'ambiente di lavoro in cui l'azienda fornitrice opera per mezzo di propri incaricati.

DIFFUSIONE E REVISIONE DEL CODICE

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori è pubblicato sul sito *internet* di Fedegari ed è soggetto a revisione periodica qualora le normative nazionali e internazionali di riferimento

siano soggette a cambiamenti o interpretazioni giurisprudenziali o comunque ove ve ne sia la necessità.

Spett.le Ditta -----
Via -----
cap.--- città — (---)

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA D. Lgs. 231/01

A. Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/2001 ed il Codice Etico e manleva.

La società è a conoscenza che Fedegari ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, nonché un Codice Etico e un Codice di Condotta dei Fornitori e dichiara di aver preso visione e di aver compreso tutti e tre i citati documenti (in particolare, la Parte Generale del Modello, il Codice Etico e il Codice di Condotta dei Fornitori, scaricabili dal sito aziendale). La Società aderisce ai principi di cui al sopra citato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché ai principi espressi nel Codice Etico e nel Codice di Condotta dei Fornitori e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, indicate nel già menzionato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare i contenuti, i principi e le procedure dei tre citati documenti ad eventuali suoi collaboratori. La violazione dei principi e delle regole previste nella Parte Generale del Modello, nel Codice Etico e nel Codice di Condotta dei Fornitori rappresenterà grave inadempimento contrattuale. La società manleva fin d'ora Fedegari per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare quale conseguenza della violazione dell'insieme dei principi e delle regole sopra indicati da parte sua o di suoi eventuali collaboratori.

B. Clausola Risolutiva.

Qualora la società o suoi eventuali collaboratori violino i principi e le regole citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 da parte della società o di suoi eventuali collaboratori, Fedegari potrà, valutata la gravità della violazione:

1. sospendere l'esecuzione del contratto;

2. risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a./r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

Fedegari potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patiendi*.

C. Controlli ex D. Lgs. 231/2001.

La società si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza di Fedegari ex art. 6 del D. Lgs. 231/2001, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali. La società è informata e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali di Fedegari o di terzi specialisti incaricati.

D. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

La società si impegna a segnalare al Gestore delle segnalazioni *whistleblowing* di Fedegari le violazioni dei principi e delle regole previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nel Codice Etico e nel Codice di Condotta dei Fornitori, utilizzando la piattaforma, reperibile sul sito *internet* della Società, al link <https://fedegari.com/whistleblowing/>.

_____, Li _____

Per Accettazione
